



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.6.2010
COM(2010)312 definitivo

2010/0170 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2010)**

RELAZIONE

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la presente proposta riguarda:

l'importo della seconda quota del contributo per il 2010 ("n+1" nel senso delle procedure permanenti stabilite in quell'articolo).

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il Consiglio decide sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Per le richieste oggetto della presente proposta si tratta quindi di importi a titolo del 9° FES.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2010)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE², in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008, per il 10° Fondo europeo di sviluppo³, in appresso "regolamento finanziario per il 10° FES", in particolare l'articolo 57, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione Europea⁴,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES.
- (2) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

² GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

³ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag. ...

- (3) A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario del 10° FES, all'esercizio 2009 si applica per la prima volta la procedura di cui agli articoli da 57 a 61. La procedura prevede la presentazione da parte della Commissione di una proposta che specifichi l'importo della seconda quota del contributo per il 2010; nella fase attuale, il fabbisogno stimato per l'intero esercizio non rende necessaria una revisione dell'importo del contributo per l'anno in corso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota 2010 per finanziare il FES sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Contributi relativi alla seconda quota 2010 (in euro)

| Stato membro | % | alla BEI | alla Commissione | Totale |
|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Germania | 23,36 | 28 032 000 | 280 320 000 | 308 352 000 |
| Belgio | 3,92 | 4 704 000 | 47 040 000 | 51 744 000 |
| Danimarca | 2,14 | 2 568 000 | 25 680 000 | 28 248 000 |
| Spagna | 5,84 | 7 008 000 | 70 080 000 | 77 088 000 |
| Francia | 24,30 | 29 160 000 | 291 600 000 | 320 760 000 |
| Grecia | 1,25 | 1 500 000 | 15 000 000 | 16 500 000 |
| Irlanda | 0,62 | 744 000 | 7 440 000 | 8 184 000 |
| Italia | 12,54 | 15 048 000 | 150 480 000 | 165 528 000 |
| Lussemburgo | 0,29 | 348 000 | 3 480 000 | 3 828 000 |
| Paesi Bassi | 5,22 | 6 264 000 | 62 640 000 | 68 904 000 |
| Portogallo | 0,97 | 1 164 000 | 11 640 000 | 12 804 000 |
| Regno Unito | 12,69 | 15 228 000 | 152 280 000 | 167 508 000 |
| Austria | 2,65 | 3 180 000 | 31 800 000 | 34 980 000 |
| Finlandia | 1,48 | 1 776 000 | 17 760 000 | 19 536 000 |
| Svezia | 2,73 | 3 276 000 | 32 760 000 | 36 036 000 |
| TOTALE | 100,00 | 120 000 000 | 1 200 000 000 | 1 320 000 000 |